

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione Struttura: DG-MCCVNT REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0097142 - 11/06/2013 - USCITA SPETT.LI

CONFAGRICOLTURA
CONFCOMMERCIO
CASARTIGIANI
COLDIRETTI
CLAAI
CNA
CONFARTIGIANATO
CIA CONF. IT. AGRICOLTORI
CONFESERCENTI

(Trasmissione via pec)

Oggetto: Trasmissione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ai fini dell'iscrizione della PEC nel Registro delle imprese. Art. 5, comma 2 del D.L. 179/2012 -

L'art. 5, comma 1 del D.L. 179/2012 (convertito con modificazioni nella L.17 dicembre 2012, n.221) prevede che l'obbligo di comunicazione della PEC da parte delle imprese societarie di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il medesimo articolo 5 al comma 2 stabilisce che : "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che



non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata".

In merito alle modalità di attuazione di tali disposizioni normative la scrivente si era espressa con la nota n. 53687 del 2.4.2013 e, nel richiamare il contenuto della circolare n. 3645del 2011 concernente l'analogo obbligo di comunicazione della PEC per le società, ha ulteriormente sottolineato che ai fini della iscrizione nel registro delle imprese è necessario che l'indirizzo di Pec delle imprese individuali sia ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

Si è avuto notizia del fatto che in moltissimi casi l'indirizzo di pec trasmesso in attuazione della normativa richiamata in premessa, non risulta riferibile direttamente alla persona dell'imprenditore ed è intuibile che spesso si è fatto ricorso ad una vera e propria domiciliazione presso studi legali o commercialisti.

Nell'imminenza dello scadere del termine per la comunicazione dell'indirizzo di PEC e nell'ancora più imminente entrata i funzione dell'INI-PEC la scrivente ritiene opportuno ribadire nuovamente il principio sopra richiamato.

Si ricorda che l'indirizzo comunicato ha carattere di ufficialità e certezza nei rapporti con l'ufficio del registro delle imprese con i terzi nei confronti dei quali il registro delle imprese svolge una funzione pubblicitaria. Inoltre in quanto tale indirizzo confluisce nell'INI-PEC è destinato a diventare il sistema di collegamento non più in via preferenziale o prioritaria, ma esclusiva ed escludente con il mondo della Pubblica Amministrazione compresa l'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione delle finanze.

Tale evoluzione rappresenta l'elemento centrale dell'Agenda Digitale Italiana (ADI) in quanto esprime la sfida per un nuovo modello di amministrazione de-burocratizzata, con particolare riguardo ai rapporti che intercorrono in ambito fiscale, previdenziale, lavoristico, ecc.

In tale ottica e nell'ulteriore intento di garantire la certezza del mittente, del destinatario e dei tempi di spedizione, il legislatore ha progressivamente fatto sempre maggior ricorso all'uso della PEC, infatti con la riforma operata dal citato D.L. n. 179/2012 è stato introdotto l'articolo 3 bis "Domicilio digitale del cittadino" la qual cosa testimonia l'iter che il legislatore ha definitivamente intrapreso.

Tutto quanto sopra espresso evidenzia l'importanza del rispetto del principio sopra richiamato, in merito alla non eleggibilità del domicilio presso terzi ed è in relazione a ciò che la scrivente ha ritenuto opportuno dare notizia a codeste Associazioni della diffusa pratica di disattendere tale principio medesimo.



Ovviamente, per completezza, è appena il caso di sottolineare che quanto sopra non preclude la possibilità che l'impresa elegga domicilio presso un terzo (ad esempio presso un professionista), per specifici contenziosi o specifiche vicende, e che tale scelta comporti l'utilizzo della PEC di quest'ultimo. In tali situazioni si ritiene necessario rendere noto alle parti interessate l'indirizzo di PEC cui fare riferimento.

Parimenti non si ritiene preclusa la possibilità di delegare a professionisti la gestione della casella di posta elettronica certificata in nome e per conto del titolare.

Al fine, quindi, della più mirata collaborazione per l'attuazione dell'informatizzazione nei rapporti fra cittadino e P.A. si chiede, pertanto, a codeste Associazioni medesime, di voler mettere in atto ogni iniziativa ritenuta utile e possibile, presso i propri Associati, per assicurare che l'indirizzo iscritto presso il R.I. rispetti i requisiti sopra sottolineati e risponda alle esigenze di certezza nei rapporti con la P.A. e di affidamento delle notizie contenute nel R.I.

IL DIRETTORE GENERALE (Gianfrancesco Vecchio)

< Milles

